Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 407 viab - 2026 **data di protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:
- la necessità di procedere ai lavori relativi al ripristino della pavimentazione lapidea in via De Gradi;
- la calendarizzazione degli interventi, previsti dal giorno 11 novembre 2026 al giorno 20 novembre 2026, per i quali è necessario procedere ad attuare modifiche viabilistiche
- la determinazione dirigenziale nr 1141/2026 con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa ICO di Ogliarolo Srl con sede in p.zza Libertà, 4 – Parabiago (MI);
- il contratto stipulato nr MO2601/1 con il quale sono stati formalizzati i rapporti con la Stazione Appaltante;
- la richiesta pervenuta e acquisita agli atti con cui viene richiesta proroga all'ord. nr 385/2026 (atti nr prot. gen. 214415/2026) ai fini di consentire l'assestamento della pavimentazione lapidea.

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0223066/2026 del 20/11/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Rilevati la geometria del tratto stradale e i flussi di traffico che lo interessano quotidianamente, considerato che occorre garantire la massima agevolezza alla circolazione veicolare;

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;
- la precedente ordinanza nr 385/2026 (atti prot. gen 214415/2026) per una sua proroga temporale fino alle ore 12:00 del giorno 23 novembre 2026

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A
quale proroga temporale dell'ord. nr 385/2026
(atti nr prot. gen. 214415/2026)

a) sino alle ore 12 del giorno 23 novembre 2026, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

1) è vietata la circolazione lungo via De Gradi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via L. Talamoni e l'intersezione con via A. Visconti.

2) è istituito il senso vietato in via De Gradi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vittorio Emanuele Secondo e l'intersezione con via L. Talamoni.

Pertanto, i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:
- in Via Vittorio Emanuele Secondo, in ambo i sensi di marcia, giunti in prossimità dell'intersezione con via De Gradi, hanno l'obbligo di proseguire diritto;
- in via L. Talamoni, giunti in prossimità dell'intersezione con via De Gradi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

I veicoli dei residenti, i mezzi del pronto intervento e comunque di destinazione nel comparto oggetto del presente provvedimento potranno accedervi con entrata/uscita dalle intersezioni A. Visconti / De Gradi e/o De Gradi / Talamoni: nel tratto in questione, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopraccitate sino all'area di cantiere.

******

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:
- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con un preavviso di almeno 48 ore; nel particolare sarà cura del titolare dell'autorizzazione, provvedere a installare segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43) per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune di Monza – Servizio Strade con sede in via D. Guarenti, 2 – Monza (MB), che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvi i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it |Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969